



N.2/2023

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GROU TRASAGAN

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 18.00, presso la sede legale in Via Onorio De Luca (c/o Centro don Celeste) di Trasaghis, si è riunita l'Assemblea **straordinaria** dei soci dell'Associazione GROU TRASAGAN, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
- 2) VARIE ED EVENTUALI

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Federico Toniutti, che, constatata la presenza di n. 20 soci aventi diritto al voto più 9 componenti del Consiglio Direttivo, per un totale di 29 presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.a Paola Barazzutti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1° punto: modifica dello Statuto sociale

il Presidente ricorda che a seguito a nuove disposizioni normative, l'Associazione, al fine di potersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ha negli ultimi anni provveduto a modificare/adequare il proprio Statuto per ben due volte; considerata la specificità della materia, l'ultima modifica era stata fatta avvalendosi della consulenza del Centro Servizi per il Volontariato – CSV FVG. Purtroppo, nonostante ciò, nell'esaminare la domanda di iscrizione l'ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha fatto un rilievo in merito all'articolo 6 comma 4 dello Statuto vigente il quale così cita:

"La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa."

segnalando che le quote non sono trasmissibili a nessun titolo e richiedendo pertanto di adeguare quanto disposto in statuto alla normativa di riferimento.

La modifica apportata nella presente seduta è pertanto la seguente:

Art.6

Comma 4

"La quota o il contributo associativo non è trasmissibile."

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.



L'assemblea, **all'unanimità**, delibera di approvare la modifica allo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30.

Il Presidente

Federico Toniutti

Il Segretario verbalizzante

Paola Barazzutti

REGISTRATO a TOLMEZZO il **- 7 MAR. 2023**
AI N° **134** SERIE **3** PRIVATI N.A.
Liquidati € **200,00** (duecento/00)
consegnato in pari data **- 7 MAR. 2023**

Il Funzionario area

Marisa Cardel

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





REGISTRO ALBO VERBALE
N. 134 SERIE 3 ATTI PRIVATI
Il Funzionario - Area
Marisa G...
* firma in delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
GROP TRASAGAN



STATUTO Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **GROP TRASAGAN A.P.S.** avente sede legale in Trasaghis (UD).

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore della promozione sociale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, e/o altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti, ecc.);
- Organizzare i tradizionali incontri della comunità di Trasaghis, in base a delle convenzioni che si andranno a stipulare con l'Amministrazione Comunale;
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi sociali scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero);
- Aprire e gestire circoli per i soci.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale e religioso;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dal Consiglio Direttivo.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio viene destinato integralmente al conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni,
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del diniego stesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore ed istituire apposito albo.

Art.6

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) di ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) di frequentare i locali dell'associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare in sede il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/77, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.



Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) L'organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità l'Assemblea potrà essere svolta in modalità videoconferenza nel rispetto dei principi di democraticità e parità di trattamento degli associati.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) approva la relazione morale del Presidente;
- c) delibera sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- d) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione;
- g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali incluso, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) approva l'eventuale registro dei lavori assembleari;
- i) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. La votazione può essere espressa in forma palese, per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto

cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 7 membri a massimo 9 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, I comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario – Tesoriere, tra i componenti dell'Organo Direttivo; tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, il Segretario-Tesoriere può essere eletto anche tra gli iscritti che offrano adeguata competenza e disponibilità senza peraltro avere quest'ultimo diritto di voto. Le suddette cariche hanno la durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori; delibera alla presenza della maggioranza dei membri e anche le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore (Consigliere) che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

I membri del Consiglio Direttivo compreso il Presidente che si candidano a cariche politiche a qualunque livello devono rassegnare le proprie dimissioni.

Art.12

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali
- il registro dei volontari

Art. 14

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Trasaghis, il 26.02.2023

Il Presidente.....

Il Segretario.....



3 134 07/03/2023

0,00
200,00

TIL23L000134000KB
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TIL